SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 16 dicembre 2005.

Istituzione dell'elenco delle associazioni ed enti legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazione basata su motivi razziali o etnici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e in particolare l'art. 7, comma 2 secondo cui gli Stati membri devono riconoscere alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della suddetta Direttiva, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla medesima Direttiva;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, ed in particolare l'art. 29;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva 2000/43/CE, e in particolare l'art. 5, comma 1, che conferisce la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale avverso gli atti e comportamenti discriminatori basati sul fattore razziale o etnico alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo prevede l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

Visto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è da tempo operativo il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri e che di tali organismi n. 235 hanno manifestato la propria volontà per l'inserimento nell'elenco in oggetto;

Visto che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è stato istituito il registro di cui al su citato art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, riservato agli enti e alle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento e che tutti gli organismi ivi iscritti hanno manifestato la propria volontà per l'inserimento nell'elenco in questione;

Rilevata, pertanto, la necessità di istituire l'elenco di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 in cui far confluire le associazioni e gli enti iscritti in entrambi i registri di cui sopra e che hanno espresso una chiara volontà in tal senso, al fine unico del conferimento della richiamata legittimazione ad agire in giudizio, conservando ciascun registro l'autonomia di scopi per cui è stato previsto e istituito;

Decretano:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione basata su motivi razziali o etnici di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedono all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 con periodicità annuale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 2003 N. 215

COPIA TRATTA DA GURITEL —

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
29 giugno	Roma
A.C.R.A.- Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e in America Latina	Milano
A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana	Roma
ABAFI - ACIG Internassistance	Ostuni
Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche	Somma Vesuviana
Acli- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani	Roma
ACTL	Terni
Acuarinto	Agrigento
Adra	Roma
Ain Karim	Roma
Aizo- Associazione Italiana Zingari Oggi-	Torino
Ale G. dalla parte dei bambini	Lomagna
Alma Terra	Torino
ALT 76	Casale Monferrato
Altri soc. coop.arl Cooperativa Editoriale	Roma
AmericaLatina	Torino
Amici dei Bambini AIBI	Mezzano di S.Giuliano Milanese
Amici dei Popoli Bologna	Treviglio
Amici dei Popoli di Padova	Padova
Amici della Casa Marta Larcher	Milano
Amnesty International - Sezione Italiana	Roma
Antares 2000	Castel Madama
Anver	Roma
Apoliè	Torino
Apriti Cuore Onlus	Palermo
Archivio dell'Immigrazione	Roma
ARCI - Circolo Samarcanda	Canicattì
ARCI Nuova Associazione	Roma
ARCI Salerno	Salerno
Arciconfraternita del S.S. Sacramento e di S. Trifone	Roma
Arcidiocesi di Torino - Ufficio Pastorale Migranti	Torino
Armadilla (già Associazione studi America Latina - ASAL)	Roma
ASI Associazione Solidarietà Internazionale	Roma
AssForSeo	Roma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Associazione Albanese dell'Abruzzo - ALBA	Pescara
Associazione Centro Astalli	Roma
Associazione Cooperazione Internazionale Studi e Lavoro - ACISEL	Roma
Associazione Culturale Multietnica Sulmona Integra	Sulmona
Associazione Culturale per gli scambi e la Cooperazione con l'Italia - Italia Russia	La Spezia
Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia - OMCVI	Roma
Associazione di Collaborazione per i Paesi in via di sviluppo - ACOPS	Valmontone
Associazione di volontariato medico- sociale Jerry Essan Masso - Onlus	Casal di Principe
Associazione Donne Brasiliane	Roma
Associazione Donne Immigrate - ADI	Pescara
Associazione Donne in movimento	Pisa
Associazione Famiglie per la Lotta contro l'Emarginazione Giovanile e per la Solidarietà ai Tossicodipendenti - AFET	Genova
Associazione Italiana Maestri Cattolici - AIMC - sezione provinciale di Viterbo	Viterbo
Associazione Italiana Tutela Assistenza Emigrati - AITAE sede regionale Siciliana	Catania
Associazione Monserrate Onlus	Milano
Associazione Movimondo Onlus	Roma
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati - ANFE	Caltanisetta
Associazione Nazionale Famiglie Emigrati - ANFE Nazionale	Roma
Associazione Nazionale Oltre le Frontiere - ANOLF	Roma
Associazione Progetto Continenti	Collevecchio
Associazione Rieti Immigrant - Provincia - ARI	Rieti
Associazione Servizi Assistenza Domiciliare - ASAD	Perugia
Associazione Socio Culturale Italo Mauriziana - ASCIM	Catania
AWR- Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati	Roma
Azzurra 84	Roma
Baobab	Roma
Barnà	Roma
C. R. S. Consorzio Roma Solidarietà	Roma
Camminare Insieme	Torino
Candelaria- Donne Immigrate	Roma
Caracol	Marghera - Venezia
Caritas - Albenga Centro di ascolto	Albenga
Caritas Diocesana della Diocesi di Cerreto Sannita–Telese-S.Agata De' Goti	Cerreto Sannita
Caritas Diocesana di Piana degli Albanesi	Piana degli Albanesi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Caritas Diocesana di Prato	Prato
Caritas Intemelia	Ventimiglia
Caritas Spoleto	Spoleto
Casa Amica	Bergamo
Casa Betania (già La Tenda Casa Betania)	Salerno
Casa Comune 2000	Ladispoli
Casa del Giovane	Pavia
Casa di Carità Arti e Mestieri	Torino
Casa Orientamento Femminile - COF	Milano
CCM- Comitato Collaborazione Medica	Torino
CDEC – Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea	Milano
Cefa Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura	Bologna
Celim- Centro Laici Italiani per le Missioni	Milano
Centesimus Annus	Milano
Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni - CADR	Milano
Centro Animazione Triccheballacche - CAT	Sesto Fiorentino
Centro Astalli Sud	Grumo Nevano
Centro Caritas Arcidiocesi di Udine	Udine
Centro Culturale Città Nuova	Spoleto
Centro Internazionale di Accoglienza Giovanni XXIII	Roma
Centro Italiano di Solidarietà - CeIS	Roma
Centro Italiano Femminile - CIF	Viterbo
Centro Italiano Femminile - CIF Provinciale Avellino	Avellino
Centro Laila	Castel Volturno
Centro Migranti - CEMI	Palermo
Centro Montano di Assistenza - CMA	Carunchio
Centro Oscar Romero	San Cesario
Centro servizi di formazione	Pavia
Centro Solidarietà Immigrati - CESI	Zugliano
Centro Studi Emigrazione - Roma – CSER	Roma
Cestas - Centro Educazione Sanitaria e tecnologie appropriate sanitarie	Bologna
CESTIM - Centro Studi Immigrazione	Verona
CEU – Centro studi per l'evoluzione umana	Roma
Chiara Project	Ariano Irpino
Ciai - Centro Italiano Aiuti all' Infanzia	Milano
Cidis Onlus	Perugia
CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo	Roma
CIPSI	Roma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli	Roma
CISV- Comunità Impegno Servizio Volontariato	Torino
Città Meticcia	Ravenna
Città Solidale	Catanzaro Lido
CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza	Roma
Comin	Milano
Comitato Solidarietà Immigrati - La Spezia	La Spezia
Commission for Filipino Migrant Workers - CFMW - Italia	Roma
Comunità dei Giovani	Verona
Comunità Nuova	Milano
Comunità Oasi 2 San Francesco (già Compagni di Strada)	Trani
Comunità Socio Culturale Araba in Campania	Napoli
Comunità sulla Strada di Emmaus	Foggia
Congregazione Suore Vincenzine di Maria Immacolata	Lanzo Torinese
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR	Roma
Coop Soc.Le radici e le ali a.r.l.	Torino
Cooperazione Internazionale Sud Sud - CISS	Palermo
Coopi- Coop.ne Internazionale	Milano
Coordit- Coordinamento Italiano per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia	Genova
COS Nuovi Servizi	Roseto degli Abruzzi
Cospe Ong	Firenze
Crinali	Milano
Ctm Onlus	Lecce
Dadaa Ghezo	Casandrino
Dedalus	Napoli
Dimora d'Abramo	Reggio Emilia
Dokita	Roma
El-Medina	Mantova
Ente Cittadino Assistenza - ECA	Roma
Ente Regionale per la Ricerca l'Istruzione Professionale e l'Assistenza - Centro Studi Achille Grandi - ERRIPA	Palermo
Eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell'Italia continentale	Lungro
Erythros	Roma
Esoxena	Venezia - Mestre
Evoluzione	Monteodorisio
Ewivere	Torino
Famiglie Insieme	Bologna

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Farsi Prossimo	Milano
FCEI- Federazione Chiese Evangeliche Italiane	Roma
Federazione Italiana per l'Educazione Continua - FIPEC	Roma
Fenice	Pozzallo
Focus	Torino
Fondazione Alexander Langer Stiftung	Bolzano
Fondazione Franco Verga-COI	Milano
Fondazione IARD	Milano
Fondazione Silvano Andolfi	Roma
Fondazione SIPEC	Brescia
Formazione 80	Torino
Forum delle Comunità Straniere in Italia	Roma
Fratelli di san Francesco d'Assisi	Milano
Futura	Atessa
Gea	Nepi
Gruppi di Volontariato Vincenziano	Torino
Gruppo Abele	Torino
Gruppo Umana Solidarietà	Macerata
Gruppo Vita Serena	Ceccano
Handicap Educazione Lavoro Partecipazione - HELP	Roma
Horizon Service	Sulmona
Icaro	Lecce
Icaro 2000	Sesto San Giovanni
ICU- Istituto Cooperazione Universitaria	Roma
IISMAS Onlus – Istituto Intern. di Scienze Mediche Antropologiche e Sociali S. Gallicano Onlus	Roma
Il Gattopardo	Palma di Montechiaro
Il Mappamondo	Ravenna
Il Melograno	Roma
Il Mosaico	Albano Laziale
Il Nutrimento	Rende
Il Ponte - Centro di solidarietà	Cremona
Impegno 95	Bari
Impegno per la Promozione	Roma
Integra Onlus	Lecce
Intersos - Organizzazione Umanitaria per l'Emergenza	Roma
Intervita Onlus	Milano
Iotunoivoi Donneinsieme	Udine

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Iroko	Torino
Istituto Addestramento Lavoratori - Cisl Nazionale - IAL	Roma
Istituto di Scienze Amministrative e Sociali - ISAS	Palermo
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - IPRS	Roma
Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi	Palermo
Ius Primi Viri	Roma
IWF Guinea per le Pari Dignità con gli Italiani	Napoli
Juppiter	Capranica
Kantara	Milano
Kel 'lam	Roma
L'angelo custode	Scerne di Pineto
L'arcobaleno	Lecco
L'incontro	Cosenza
L'Oleandro	San Benedetto del Tronto
La Grande Casa	Sesto San Giovanni
La Grangia di Monluè	Milano
La Locomotiva	Foligno
La Lucerna - Laboratorio Interculturale	Roma
La Rondine	Palermo
La Salle	Genova
La Sorgente	Scicli
La Tenda, Servizi per l'Integrazione Interculturale	Torino
Lai-momo	Sasso Marconi
L'Arca di Noè	Monza
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS - LILA di Como	Como
Leonardo Sciascia	Roma
Les Cultures	Lecco
Lo Scarabocchio	Viterbo
Lodi per Mostar	Lodi
Lucianum – Fondazione di Religione per Opere Caritative Educative	Reggio Calabria
L'Umana Avventura	Cremona
Lunaria	Roma
Malgrado Tutto	Lamezia Terme
Mamre	Torino
Mary Poppins	Ivrea
MedFilm Festival	Roma
Mediazione Integrazione	Varese

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Metanova	Somma Vesuviana
Montetauro	Coriano
Monza 2000	Monza
Mosaico Interculturale	Vedano al Lambro
Movimento Sviluppo e Pace	Torino
Movimondo GSI - gruppi di solidarietà internazionale	Spoleto
Naga - Associazione Volontaria Assistenza Socio-Sanitaria Stranieri e Nomadi	Milano
Namastè Coordinamento multiculturale	Terni
Napoli: Europa - Africa	Napoli
Nero e Non Solo	Caserta
Nessun Luogo è Lontano	Roma
No.Di.- I Nostri Diritti	Roma
Nosostras- Associazione di promozione sociale	Firenze
Nuova Somalia per la Solidarietà	Napoli
Nuovi Orizzonti	Gravina di Puglia
Nuovo Cammino	Borgetto
Nuovo Villaggio	Padova
O.P. Istituto Artigianelli Crispolti	Todi
Oasi Baby	Alcamo
OIRD- Organizzazione Internazionale per lo sviluppo delle Relazioni Diplomatiche	Roma
Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi	Roma
Opera Nomadi	Roma
Opera Nomadi sezione Lazio	Roma
OVCI- La Nostra Famiglia	Ponte Lambro
Panafrica	Roma
Pantonoikia	Settala
Parrocchia e Centro di Accoglienza Spirito Santo	Vittoria
Penelope	Mazzeo - Taormina
Perusia	Perugia
Philoxenia	Genzano
Pollicino	Ivrea
Porta aperta	Carpi
Prociv Arci	Isola di Capo Rizzuto
Progetto Arcobaleno	Firenze
Progetto Casa Verde	Morena
Progetto Diritti Onlus	Roma
Progetto Integrazione	Milano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Progetto Vita	Lanciano
Prometeo	L'Aquila
Promidea	Catanzaro
Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di san Vincenzo de Paoli	Siena
Razzismo Stop	Padova
Regina Pacis	Ortona
Ricerca e Cooperazione	Roma
Rifornimento in Volo	Roma
Rinascita Sociale - Salam House	Napoli
Rindertimi	Avezzano
Risorse Umane Europa - RUE	Udine
Risvolti	Roma
Rtm- Reggio Terzo Mondo	Reggio Emilia
Ruah	Bergamo
S. Martino	Milano
S.O.S. Razzismo Italia	Roma
Salus	Atri
San Carlo	Milano
San Donato	Torino
San Giovanni Battista	Rosarno
San Vito	Mazara del Vallo
Saro Wiwa- Società Multietnica di Intercultura e Servizi per Immigrate e Immigrati	Bari
SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino	Brescia
Semi di Pace	Tarquinia
Senza Frontiere	Torino
Servizi per l'Accoglienza	Cremona
Simposio Immigrati	Benevento
Società Dante Alighieri	Roma
Società Dante Alighieri - Comitato di Crotone	Crotone
Sol.Co. Roma	Roma
Sol.Co Cremona	Cremona
Solidarietà - Cooperativa sociale di servizio psico socio sanitario educativo	Ladispoli
Solidarietà (SolDoFa)	Sassuolo
Spazi Mediani	Forlì
Spes	Terme Vigliatore
Studio e Progetto 2	Abbasanta
Tamat – Centro Studi Formazione e Ricerca	Perugia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tele Radio City	Padova
Telefono Rosa	Roma
Terrenuove	Milano
Torre del Cupo	Corigliano Calabro
U.N.I.R.S.I.- Unione Nazionale e Internazionale Rom e Sinti in Italia	Roma
Ucodep	Arezzo
Un Progetto al Femminile	Torino
Un Sorriso	Roma
Una Casa per l'Uomo	Montebelluna
Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo	Roma
Unione Italiana Solidarietà - UIS Lazio	Roma
Unione Siciliana Emigrati e Famiglie - USEF	Palermo
Università per Stranieri Dante Alighieri	Reggio Calabria
Utopia 2000	Sezze
Vedogiovane	Borgomanero
Vides Agape	Monferrato
Vides Bologna	Bologna
Vides laurita	Torino
Vides Main	Roma
Vides Nazionale	Roma
Vides Orizzonti	Alessandria
Vides Toscana	Livorno
Vides Veneto	Padova
VIS- Volontariato Internazionale per lo Sviluppo	Roma
Volontariato Penitenziario	Firenze
Volontarius	Bolzano
Worklink	Roma
World Promus	Catania
Xenia	Bologna
Zero in condotta	Roma

06A00195

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di CIGS e mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzature, ubicate nella provincia di Milano. (Decreto n. 37234).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto in data 12 aprile 2005, tra la provincia di Milano, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la provincia di Milano, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive e dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Milano, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 12 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Milano e tenuto conto della predetta cornice finanziaria:

a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a quindici dipendenti nonché delle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che recepisce il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto in data 12 aprile 2005 di cui alle premesse, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di:

a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2), della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;

b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con più di quindici dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse, che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che recepisce il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto in data 12 aprile 2005 di cui alle premesse, è concesso il trattamento di mobilità:

a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con più di quindici dipendenti, dei citati settori, che hanno utilizzato il periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223/1991.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 12 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 12.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato ala Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 390

06A00224

DECRETO 20 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Novum Aprutium» a r.l., in Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6, del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'ultimo verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta d'autorità senza nomina del liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Novum Aprutium» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Montorio al Vomano, in data 23 novembre 1985, repertorio n. 6166/1657, codice fiscale n. 00623450673, pos. provinciale n. 1483.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Teramo, unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del presente decreto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Teramo, 20 dicembre 2005

Il direttore provinciale: PETROCELLI

06A00011

DECRETO 20 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CON.A.P.I. - Consorzio Produttori Italiani Soc. coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha più svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'esercizio 2000;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 28 novembre 2000 è quello al 30 giugno 2000;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005;

Decreta:

La società cooperativa «CON.A.P.I. - Consorzio Produttori Italiani Soc. coop. a r.l.» con sede legale in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Massafra (Taranto), posizione B.U.S.C. 1857/223970, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano di Massafra in data 24 ottobre 1984, repertorio n. 206714, raccolta n. 17182, codice fiscale n. 00756680732, omologato dal tribunale di Taranto in data 10 dicembre 1984, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 20 dicembre 2005

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A00013

DECRETO 21 dicembre 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione degli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) piccola società cooperativa «Macroscopio» a r.l., con sede legale in Pomaretto (Torino), via Carlo Alberto n. 75, costituita per rogito notaio dott. Mario Travostino in data 14 dicembre 2001, partita IVA n. 08337960010, posizione provinciale n. 7271;

2) piccola società cooperativa «Alivel» a r.l., con sede legale in Torino, via F. Patetta n. 22, costituita per rogito notaio dott. Gianluca Eleuteri in data 2 febbraio 2001, partita IVA n. 08152950013, posizione provinciale n. 7148;

3) società cooperativa «Multiservice» a r.l., con sede legale in Torino, piazza Galimberti n. 21, costituita per rogito notaio dott. Paolo Bertani in data 12 febbraio 2001, partita IVA n. 08158590011, posizione provinciale n. 7159;

4) piccola società cooperativa «Staff Autotrasporti» a r.l., con sede legale in Druento (Torino), via Roma n. 34, costituita per rogito notaio dott. Mario Travostino in data 2 luglio 2001, partita IVA n. 08257270010, posizione provinciale n. 7293;

5) piccola società cooperativa «Catrans Express» a r.l., con sede legale in Settimo Torinese (Torino), via P. Nenni n. 17, costituita per rogito notaio dott. Gennaro Viscusi in data 21 febbraio 2001, partita IVA n. 08176340019, posizione provinciale n. 7164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 dicembre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

06A00160

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Madonnina del Grappa cooperativa sociale», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Madonnina del Grappa cooperativa sociale», con sede in Firenze (codice fiscale 04433370485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Cristina Bertaccini, domiciliata in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 26, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A12084

DECRETO 12 dicembre 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Panda», in Barletta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Donato Sciannameo;

Visti i decreti ministeriali di proroga del 9 maggio 2003; 5 febbraio 2004; 8 settembre 2004 e 13 gennaio 2005 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 30 giugno 2005;

Vista la relazione pervenuta datata 31 ottobre 2005, nonché la successiva nota del 25 ottobre 2005 con le quali il commissario governativo, chiede una ulteriore proroga, attesa la possibilità di ottenere l'assegnazione di aree edificabili da parte dei comuni per la realizzazione di altri alloggi, formalizzare la transazione con l'ing. Peschechera, creditore della cooperativa, nonché procedere alle operazioni di ammissione di alcuni nuovi soci;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Donato Sciannameo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari), sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00215

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 12 dicembre 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Paolo I», in Ferentino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2003 con il quale la società cooperativa edilizia «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 29 ottobre 2004 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 29 ottobre 2005;

Vista la relazione pervenuta alla scrivente in data 28 ottobre 2005 con la quale il commissario governativo, chiede una ulteriore proroga al fine di raggiungere gli accordi per le due controversie ancora aperte e chiudere positivamente la gestione;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone), sono prorogati per ulteriori 12 mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00216

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINANZA 12 dicembre 2005.

Opere di integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore, galleria di valico Caposele-Conza, Pavoncelli bis; conferenza dei servizi del 13 settembre 2005. (Ordinanza n. 18).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 con il quale, tra l'altro, il dott. Giulio Palumbo è stato nominato Commissario straordinario per le opere di integrazione dell'acquedotto del Sele - Calore: Galleria di valico Caposele - Conza (Avellino);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il sottoscritto ing. Roberto Sabatelli è stato nominato Commissario straordinario per le opere sopra citate in sostituzione del predetto dott. Giulio Palumbo;

Vista l'intesa favorevole alla costruzione del raddoppio della Galleria Pavoncelli espressa dalla regione Campania con deliberazione n. 0712/AC del 2 giugno 1997 ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa acquisizione di tutti i pareri da parte dei soggetti interessati; sulla base del progetto a suo tempo presentato dall'EAAP, in qualità di Ente attuatore;

Vista la nota n. 1976 in data 1° agosto 1997, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha accertato la conformità urbanistica del progetto relativo al suddetto intervento, nonché il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato-Regione;

Esaminate le risultanze della Conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania sulla base del progetto preliminare approntato a cura del medesimo Provveditorato, conclusasi in unica seduta in data 10 settembre 2002 dal cui verbale risulta che « ... il progetto all'esame non prevede modifiche sostanziali di tracciato rispetto al progetto già approvato in precedenza e per il quale risulta già raggiunta l'intesa Stato-Regione ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977» e che « ... ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 il progetto non va sottoposto alla VIA essendo il tracciato della galleria inferiore ai 20 km, evidenziando altresì che eventualmente potrà essere sottoposta a VIA solo la Centrale idroelettrica ... »;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che dal verbale della seduta della conferenza di servizi convocata per la data del 13 settembre 2005 ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. dal SIIT per la Campania ed il Molise per l'esame del progetto definitivo risulta che «il progetto definitivo non prevede modifiche sostanziali rispetto al preliminare» già esaminato nella conferenza di servizi del 10 settembre 2002;

Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale nonché la normativa di recepimento della regione Campania;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 recante «Atto d'indirizzo e coordinamento» e il punto 7, sub *m)* dell'allegato B di detto decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto che, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, sia necessario acquisire ulteriori pareri esclusivamente inerenti le opere di cui alla parte C del progetto (centrale idroelettrica), ricadente nell'ambito dell'ente Parco regionale Monti Picentini;

Vista la delibera CIPE n. 3 del 18 marzo 2005 che ha incluso il presente intervento tra le opere del 1° programma delle opere strategiche approvato nella delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ai sensi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 e s.m.i (c.d. «legge obiettivo»);

Considerato che, all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2005, al sottoscritto Commissario straordinario sono attribuite le funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del relativo regolamento di attuazione, di cui all'art. 4-*quater* del citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 e pertanto quelle di soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. l, comma 7, lettera *g)* del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 e s.m.i. che statuisce che nel caso in cui un intervento inserito nel predetto elenco delle opere strategiche sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo;

Visto che il citato art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i., al comma 2, prevede che ai fini del compimento delle procedure di cui allo stesso decreto legislativo, possono essere utilizzate, quali atti istruttori, le risultanze delle procedure anche di conferenze di servizi già compiute ovvero in corso;

Ritenuto di utilizzare le risultanze delle conferenze di servizi già concluse, ai sensi del ripetuto art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i. relative, con riferimento all'avvenuto rilascio di tutti i necessari pareri e nulla osta necessari per la realizzazione delle parti A e B del progetto dell'intervento;

Ritenuto che per quanto attiene alla parte C del progetto dell'intervento siano da utilizzare le procedure di cui al succitato art. 16 del decreto legislativo n. 190 e s.m.i. al fine di acquisire gli ulteriori pareri necessari;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è interrotta la conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. relativa all'esame del progetto definitivo del progetto dell'intervento.

Art. 2.

Ai fini dell'acquisizione degli ulteriori pareri necessari per la realizzazione della parte C dell'intervento che ricade nell'area dell'ente parco regionale Monti Picentini si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 e s.m.i.

Art. 3.

La presente ordinanza viene notificata alla regione Campania, alla regione Puglia, all'Acquedotto pugliese S.p.a. nonché al S.I.I.T. per la Campania ed il Molise cui è demandato il compito di provvedere agli adempimenti consequenziali ed alla comunicazione dell'interruzione della conferenza di servizi agli enti e soggetti interessati. Detto S.I.I.T. provvederà altresì tempestivamente ad inviare la presente ordinanza al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 12 dicembre 2005

Il commissario straordinario: SABATELLI

06A00241

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 2005 dal laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio 14 dicembre 2005 dal laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, nella persona del responsabile dott.ssa Lucia Bonassisa, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	reg. CEE 2568/1991 allegato IX + reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	reg. CEE 2568/1991 allegato III

06A00261

DECRETO 27 dicembre 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 2005 dal laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, nella persona del responsabile dott.ssa Lucia Bonassisa, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile	reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa libera, combinata e totale	reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Titolo alcolometrico volumico	reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + reg CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Acidità totale	reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Estratto secco totale	reg. CEE 2676/1990 allegato 4
pH	reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Zuccheri riduttori	reg. CEE 2676/1990 allegato 5

06A00260

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a euro 147.190,22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2005 di cui al rispettivo resoconto sommario;

Vista la circolare prot. n. 760/Ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attività istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di formazione è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1º gennaio e 1º luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza 1º gennaio e 1º luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata dei progetti potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in euro 147.190,22 ripartita in euro 38.734,27 nella forma di contributo nella spesa, euro 108.455,95 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del progetto.

- Protocollo n. 4736/ del 15 febbraio 2001 - Comitato del 15 giugno 2005.
- Progetto di formazione:

titolo: formazione di ricercatori e/o tecnici della ricerca laureati in scienze biologiche;

inizio: 15 giugno 2005;

durata mesi: 18.

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 15 febbraio 2001.

- Ragione sociale/denominazione ditta:
  Antibioticos S.p.a. - Rodano (Milano)
- Costo totale ammesso: euro 154.937,07

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

- Formazione

Eleggibile lettera *a)*	€	0,00
Eleggibile lettera *c)*	€	0,00
Eleggibile Ob. 2/Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	154.937,07
Extra UE	€	0,00
Totale	€	154.937,07

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Formazione	Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera *a)*	35%	60%
Eleggibile lettera *c)*	30%	65%
Eleggibile Ob. 2/Phasing Out	25%	70%
Non eleggibile	25%	70%
Extra UE	25%	70%

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

- Agevolazioni totali deliberate:
  contributo nella spesa fino a euro 38.734,27;
  credito agevolato fino a euro 108.455,95.

Sezione D - Condizioni specifiche.

06A00238

DECRETO 6 dicembre 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 novembre 2004, ed in particolare il progetto n. 6334 presentato dalla C.U.E.I.M. - Consorzio universitario economia industriale, DATAMAT S.p.a. e dall'Università del Sannio - RCOST Centro di ricerche sulle tecnologie software, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 6334 presentato dalla C.U.E.I.M. - Consorzio universitario economia industriale, DATAMAT S.p.a. e dall'Università del Sannio - RCOST Centro di ricerche sulle tecnologie software, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 6334 presentato dalla C.U.E.I.M. - Consorzio universitario economia industriale, DATAMAT S.p.a. e dall'Università del Sannio - RCOST Centro di ricerche sulle tecnologie software, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% per progetti presentati da piccole medie imprese;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6334 presentato dalla C.U.E.I.M. - Consorzio universitario economia industriale, DATAMAT S.p.a. e dall'Università del Sannio - RCOST Centro di ricerche sulle tecnologie software, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 6334 presentato dalla C.U.E.I.M. - Consorzio universitario economia industriale, DATAMAT S.p.a. e dall'Università del Sannio - RCOST Centro di ricerche sulle tecnologie software è conseguentemente diminuito di € 170.000,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di € 148.250,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6334 del 25/07/2003 Comitato del 09/11/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Una nuova metodologia di supporto ai processi decisionali di impresa, basata su strumenti informatici.

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.U.E.I.M. - CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE
VERONA (VR)

Datamat S.p.A.
ROMA (RM)

Università del Sannio - RCOST CENTRO DI RICERCHE SULLE TECNOLOGIE DEL SOFTWARE
BENEVENTO (BN)

• Costo Totale ammesso Euro 3.000.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.900.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.100.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.690.000,00	€ 910.000,00	€ 2.600.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 210.000,00	€ 190.000,00	€ 400.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.900.000,00	€ 1.100.000,00	€ 3.000.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.244.250,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.400.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A00239

DECRETO 20 dicembre 2005.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia», in Milano, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Rezzato un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» di Milano è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Milano, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Rezzato (Brescia), via Galileo Galilei n. 3, e via Almici n. 33, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota n. 807 del 27 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia della famiglia» di Milano, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Rezzato (Brescia) via Galileo Galilei n. 3 e via Almici n. 33, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

06A00274

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 dicembre 2005.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 2731/Ric. del 5 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2005;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 14 dicembre 2005, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Lazio:

Value UP S.r.l.

Viale Cesco Baseggio, 122 - 00139 Roma

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica

Punto di primo contatto:

tel. 06-87201690 E-mail info@valueup.it

fax 06-45438131 Sito internet: www.valueup.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il dirigente: COBIS

06A00240

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Uni One Vita s.p.a., in Roma, a Duomo Previdenza s.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2402).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il provvedimento in data 8 maggio 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, e V di cui all'allegato I - tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, già rilasciata alla Life Value s.p.a., oggi Uni One Vita s.p.a., con sede in Roma, via Aurelia n. 294;

Visto il provvedimento in data 3 dicembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI nonché dell'attività riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 già rilasciata alla Cattolica Partecipazioni Vita s.p.a., oggi Duomo Previdenza s.p.a., con sede in Milano, largo Tazio Nuvolari n. 1;

Vista l'istanza presentata in data 7 ottobre 2005 da Uni One Vita s.p.a., con la quale è stata richiesta l'approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda;

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di Uni One Vita s.p.a. in data 25 agosto 2005 e di Duomo Previdenza s.p.a. in data 6 settembre 2005, concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 15 dicembre 2005;

Rilevato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 174/1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 dicembre 2005;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Uni One Vita s.p.a. a Duomo Previdenza s.p.a., che avrà efficacia dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

06A00272

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Eurosun Assicurazioni Vita s.p.a. (in sigla Eurosav s.p.a.), in Milano, a Uni One Vita s.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 2403).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1992 di autorizzazione alla Sun Alliance Vita s.p.a., oggi Eurosun Assicurazioni Vita s.p.a. con sede in Milano, largo Tazio Nuvolari n. 1, con i successivi provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI nonché dell'attività riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il provvedimento in data 8 maggio 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, e V di cui all'allegato I - tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, già rilasciata alla Life Value s.p.a., oggi Uni One Vita s.p.a., con sede in Roma, via Aurelia n. 294;

Vista l'istanza presentata in data 7 ottobre 2005 da Eurosun Assicurazioni Vita s.p.a., con la quale è stata richiesta l'approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda;

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di Eurosun Assicurazioni Vita s.p.a. in data 30 agosto 2005 e di Uni One Vita s.p.a. in data 25 agosto 2005, concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 15 dicembre 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rilevato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 174/1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 dicembre 2005;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Eurosun Assicurazioni Vita s.p.a. a Uni One Vita s.p.a., che avrà efficacia dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

06A00273

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome per l'attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2005, n. 2005/175/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2005. (Accordo rep. n. 2393).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2005, n. 2005/175/CE, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2005;

Visto l'art. 117 della Costituzione, che al comma 3, annovera tra le materie di legislazione concorrente la «tutela della salute e l'alimentazione», e che al comma 5, demanda alle regioni l'attuazione e l'esecuzione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza;

Ritenuto che occorre individuare criteri uniformi da fissare a livello centrale, per armonizzare i controlli sul territorio nazionale e che a tal fine si ritiene di concludere una intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che, a seguito della novella di cui al citato art. 117 della Costituzione, si è ritenuto opportuno far ricorso allo strumento dell'intesa per dare attuazione alla citata raccomandazione e procedere alla formale adozione del programma in essa previsto;

Vista la nota del 18 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha formalizzato la proposta di intesa in esame, volta a dare attuazione alla citata raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2005, n. 2005/175/CE;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub *A;*

Sancisce intesa

tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato sub *A*, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 15 dicembre 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, concordano quanto segue:

Art. 1.

Programma comunitario

1. Si conviene di adottare per l'anno 2005 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2005, n. 2005/175/CE (di seguito: «raccomandazione»).

Art. 2.

Finalità del programma coordinato per il 2005

1. Il programma coordinato di controllo ufficiale per il 2005 prevede l'effettuazione di ispezioni e controlli, che possono comprendere ove previsto il prelievo di campioni ai fini degli accertamenti analitici, con lo scopo di:

a) valutare la sicurezza batteriologica dei formaggi a base di latte pastorizzato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) valutare la sicurezza batteriologica delle insalate miste preconfezionate per quanto riguarda la *Lysteria monocytogenes*;

c) valutare la sicurezza, la qualità e l'etichettatura delle carni di pollame, per quanto concerne l'impiego degli agenti di promozione della ritenzione idrica;

d) valutare la sicurezza di taluni alimenti confezionati destinati ai lattanti e ai bambini, per quanto concerne i tenori di nitrati e patulina.

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni/province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti appositi indirizzi per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2, punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del programma coordinato di controllo ufficiale.

2. Le verifiche ispettive e i controlli analitici di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* devono essere svolti rispettivamente da strutture appositamente designate dalle regioni/province autonome e da laboratori pubblici possibilmente accreditati, comunque conformi ai requisiti fissati dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

4. Per le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, il numero minimo di campioni da prelevare per ciascuna tipologia di prodotto (formaggi, insalate miste preconfezionate, carni fresche di pollame, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini) per regione/provincia autonoma, è di 4 per milione di abitanti e non meno di 4 per regione/provincia autonoma.

5. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute provvedono ad effettuare campionamenti ai fini dell'analisi di laboratorio sulle partite di alimenti confezionati destinati ai lattanti e ai bambini presentate all'importazione, nella misura di almeno una partita al mese sia nel corso dell'anno 2005 e che nel corso del primo bimestre 2006.

Art. 4.

Verifiche e controlli del programma coordinato

1. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *a)*, sono effettuati su campioni rappresentativi di formaggi freschi a pasta molle, stagionati a pasta molle e semiduri, prodotti a partire da latte pastorizzato (e quindi sottoposto a trattamento termico più intenso della termizzazione), allo scopo di rilevare la presenza di *Salmonella*, *Lysteria monocytogenes* e la numerazione di *Staphilococcus aureus* e dell'*Escherichia coli*. Qualora venga accertata la presenza di *Lysteria monocytogenes*, va effettuata anche la sua numerazione. I campionamenti sono effettuati sia negli stabilimenti di produzione sia nei punti di vendita al dettaglio, e comprendono anche prodotti importati.

Per campioni prelevati nei punti vendita al dettaglio i test (da effettuare su campioni del peso minimo di cento grammi o sull'intero pezzo di formaggio se di peso inferiore a cento grammi), possono essere limitati alla ricerca della *Salmonella* e alla numerazione della *Lysteria monocytogenes.*

I criteri microbiologici da applicare ai fini del controllo ufficiale sono indicati nell'allegato *C*, capitolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

Per ciò che concerne i metodi analitici, sono consigliabili:

per la ricerca della *Salmonella* la versione più recente della norma ISO 6785 oppure della norma EN/ISO 6579;

per la ricerca della *Lysteria monocytogenes* l'ultima versione delle norme EN/ISO 11290-1 e 2;

per la numerazione dello *Staphilococcus aureus* la versione più recente della norma EN/ISO 6888-1 o 2;

per la numerazione dell'*Escherichia coli* la versione più recente della norma ISO 11866-2,3 oppure ISO 16649-1,2.

Possono essere però utilizzati anche metodi equivalenti, validati e già in uso presso i laboratori di controllo ufficiale degli alimenti.

2. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *b)*, sono effettuati su campioni di insalate miste preconfezionate di verdure crude, contenenti carni o frutti di mare o altri ingredienti, allo scopo di rilevare la presenza di *Lysteria monocytogenes.*

Gli accertamenti debbono riguardare insalate miste 1) che non sono sottoposte a trattamento termico nella confezione finale; 2) che richiedono frigoconservazione; 3) che possono essere consumate senza alcun trattamento termico preventivo.

I campionamenti sono effettuati nei punti di vendita al dettaglio, preferibilmente supermercati, possibilmente su partite prossime alla data di scadenza, e comprendono anche prodotti importati. L'unità di campionamento è costituita da una confezione integra.

Qualora venga accertata la presenza di *Lysteria monocytogenes*, va effettuata anche la sua numerazione.

Per la ricerca e la numerazione della *Lysteria monocytogenes* è consigliabile applicare la versione più recente della norma EN/ISO 11290-1 e 2, ma possono essere utilizzati anche metodi equivalenti, validati e già in uso presso i laboratori di controllo ufficiale degli alimenti.

3. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *c)*, sono effettuati su campioni prelevati possibilmente da forniture all'ingrosso di petto di pollo congelato e da vendita al dettaglio di petto di pollo refrigerato e congelato, allo scopo di determinare il tenore di pollo o di acqua aggiunta e di proteine di collagene (utilizzate come agenti di promozione della ritenzione idrica), secondo il protocollo analitico descritto nell'allegato *V* della raccomandazione.

4. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 2, lettera *d)*, sono effettuati su campioni rappresentativi di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, prelevati alla vendita al dettaglio, ma anche alla produzione e all'importazione, allo scopo di ricercare il nitrato (in alimenti contenenti carote, patate e vegetali a foglia) e la patulina (in alimenti contenenti prodotti derivati dalle mele diversi dagli alimenti a base di cereali).

Per quanto concerne il nitrato i metodi di campionamento sono quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003 (attuazione della direttiva 2002/63/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003; per quanto concerne la patulina i metodi di campionamento e analisi da utilizzare per i controlli ufficiali sono quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (attuazione della direttiva 2003/78/CE) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2005.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, trasmettono per i rispettivi aspetti di competenza, al Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, entro il 31 marzo 2006, i dati riepilogativi dell'attività di verifica e controllo ufficiale di cui all'art. 2, utilizzando schede di registrazione conformi ai modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della raccomandazione.

06A00217

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome sulle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano. (Accordo rep. n. 2395).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:

Visto l'art. 117 della Costituzione che al comma 3 annovera tra le materie di legislazione concorrente la «tutela della salute» e «l'alimentazione»;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di obiettivi comuni;

Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 11 riguardante il riscontro di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 recante «Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni delle province autonome di Trento e Bolzano sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 99/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce l'obbligo da parte dei responsabili delle industrie alimentari di ritirare dal commercio, i prodotti alimentari che possono presentare un rischio immediato per la salute pubblica;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

Considerato che per garantire la tutela della salute pubblica nelle situazioni di emergenza attraverso l'assunzione di provvedimenti che consentano di impedire la commercializzazione e il consumo di prodotti alimentari nocivi o pericolosi è necessario stabilire delle procedure rapide ed efficaci;

Considerate le difficoltà gestionali emerse in occasione del verificarsi di emergenze dovute alla presenza sul mercato di alimenti nocivi o pericolosi per la salute pubblica;

Vista la nota del 18 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha formalizzato la proposta di intesa in esame, volta ad emanare linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta nazionale per alimenti destinati al consumo umano al fine di pervenire ad una uniformità e ad una standardizzazione di detto sistema di allerta per garantire la piena tutela della salute pubblica;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato *sub* 1;

Sancisce intesa

tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato *sub* 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 15 dicembre 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

"LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

1. FINALITA'

Il presente protocollo è stato definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale del Sistema di Allerta **per alimenti destinati al consumo umano**, al fine di garantire la tutela della salute pubblica.

E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.

2. DEFINIZIONI

Si intende per:

- **Sistema di allerta** :procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore;
- **Alimento** (o prodotto alimentare o derrata alimentare) :"qualsiasi sostanza o prodotto trasformato , parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (…..omissis……)" **(***tratta da Regolamento 178/2002/CE);*
- **Impresa alimentare** :"ogni soggetto pubblico o privato , con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" **(***tratta da Regolamento 178/2002/CE);*
- **Operatore del settore alimentare:**"la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo" (***tratta da Regolamento 178/2002/CE);***
- **Immissione sul mercato:**la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta" (*tratta da Regolamento 178/2002/CE);*
- **Commercio al dettaglio:**"la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni. I ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe , i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso" (*tratta da Regolamento 178/2002/CE***);**
- **Pericolo o elemento di pericolo:** agente biologico – chimico – fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (*tratta da Regolamento 178/2002/CE);*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- **Rintracciabilità :**"la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" (*tratta da Regolamento 178/2002/CE);*
- **Rischio:** funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo **(***tratta da Regolamento 178/2002/CE);*

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni operative si applicano nei seguenti casi, che dovranno essere trattati in modo da garantire l'adozione delle misure più opportune al fine di tutelare la salute pubblica:

1. *segnalazioni in partenza dalla ASL:* attivazione del Sistema di Allerta per riscontri di alimenti, già presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un **grave rischio** per la salute del consumatore, per i quali è richiesto un **intervento immediato***;*
2. *segnalazioni in arrivo:* allerta originate al di fuori della ASL, che riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL;

Le presenti indicazioni operative non si applicano, in quanto esulano dall'ambito del Sistema di Allerta, agli alimenti che, pur presentando non conformità alle norme vigenti, siano stati già segnalati dal responsabile dell'industria alimentare nell'ambito dell'autocontrollo e che , pur costituendo un grave rischio per la salute del consumatore, non siano stati immessi sul mercato. Tali non conformità, se evidenziate a seguito di un Controllo Ufficiale, anziché nell'ambito dell'Autocontrollo, comportano, conseguenze amministrative e/o penali.

4. PROCEDURE OPERATIVE

Ai fini del presente protocollo, è possibile effettuare la seguente classificazione:

a) alimenti che rappresentano un **grave rischio** per la salute del consumatore e per i quali è richiesto un **intervento immediato**. Per tale tipologia è prevista l'attivazione del Sistema di Allerta.

b) alimenti che pur presentando **non conformità** alle norme vigenti**, non** rappresentano un grave rischio per il consumatore, e/o **non** richiedono un intervento immediato.

A titolo esemplificativo non costituiscono grave rischio per la salute pubblica, e pertanto non comportano l'attivazione del Sistema di Allerta, gli alimenti:

- nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute pubblica;
- nei quali sia stata riscontrata la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni in prodotti intermedi, che subiranno uno o più trattamenti tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni, prima della commercializzazione in alimento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene o indice contaminazione superiori ai limiti consentiti o a valori guida eventualmente disponibili;
- nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
- nei quali si sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni, che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per il consumatore).

Il Dirigente del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, nei casi di non conformità previsti al suddetto punto b), dovrà comunque inoltrare la segnalazione al Servizio Medico e/o Veterinario competente della Regione o della Provincia Autonoma utilizzando il modulo **allegato E – "segnalazione di non conformità**" corredato **dall'allegato F – "identificazione del prodotto alimentare**" e da copia del referto delle analisi. Tale segnalazione verrà raccolta in un sistema di sorveglianza regionale che permetterà di orientare la programmazione dei controlli e di attivare progetti specifici sulla base di riscontri oggettivi.
Sono comunque fatti salvi eventuali altri provvedimenti che si ritenga necessario ed opportuno adottare (controlli, interventi lungo la filiera produttiva, comunicazioni all'Autorità giudiziaria etc.)

E' pertanto possibile distinguere **due diversi tipi di comunicazioni**:

1) **Notifica di allerta**:
Comunicazione riguardante gli alimenti di cui al precedente punto a) ;

2) **Segnalazione di non conformità**
Comunicazione riguardante alimenti di cui al precedente punto b).

5. PUNTI DI CONTATTO

Nel Sistema di Allerta sono coinvolti i **seguenti soggetti**, ciascuno dei quali deve individuare al proprio interno il relativo punto di contatto, utilizzando l'apposita scheda, allegato G – "punti di contatto":

1. Servizi Medici e/o Veterinari del Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle ASL;
2. Servizi Medici e/o Veterinari delle Regioni o delle Province Autonome
3. Ministero della Salute:
   - Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti
   - Ufficio V
   - Ufficio VI

6. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA

Nei casi in cui la ASL competente ravvisi in un alimento, già presente sul mercato, un **grave rischio** per il consumatore, per il quale è richiesto un **intervento immediato**, procederà **all'attivazione del Sistema di Allerta.**
Solo la ASL competente ha infatti a disposizione tutti gli elementi per definire se si è in presenza di **alimenti pericolosi** e se sia richiesto un intervento immediato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

E' impossibile stabilire criteri specifici per definire a priori, con precisione, che cosa costituisca un **grave rischio** per la salute pubblica. Ogni caso dovrà pertanto essere analizzato con scienza e coscienza, avvalendosi, eventualmente, del supporto tecnico-specialistico ritenuto più opportuno, tenendo conto di numerosi elementi quali ad esempio: tipo e quantità di microrganismi, distribuzione dell'alimento, destinazione d'uso, trattamenti ai quali verrà sottoposto, ecc.

COMPETENZE DEI SERVIZI MEDICI E/O VETERINARI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL.

Nell'ambito delle rispettive competenze il Responsabile del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL, nell'ambito delle proprie competenze, che ha riscontrato che un prodotto alimentare rappresenta un **grave rischio** per il consumatore, e che è richiesto un **intervento immediato:**

- verifica la notizia ;
- adotta le misure più opportune per fronteggiare il rischio per la salute pubblica; i prodotti oggetto di allerta rinvenuti sul mercato andranno sottoposti a sequestro;
- raccoglie le informazioni sul prodotto alimentare e compila la "**scheda di notifica**" - allegato **B**;
- *se si tratta di un alimento prodotto/confezionato o introdotto in Italia da una ditta avente sede nel territorio di competenza*, effettua un'ispezione presso l'azienda per acquisire elementi utili a determinare le cause della non conformità che ha dato origine all'allerta;
- verifica l'eventuale distribuzione del prodotto. In particolare:
  - ✓ acquisisce l'elenco clienti ;
  - ✓ acquisisce l'elenco dei fornitori se del caso;
  - ✓ verifica l'attivazione e l'efficacia delle procedure di ritiro del prodotto.
- **attiva il Sistema di Allerta**, trasmettendo al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma di appartenenza, preferibilmente per posta elettronica eventualmente seguita da spedizione a mezzo postale o fax , l'allegato **A – "Attivazione sistema di allerta"** corredato dall'allegato **B e** dall'allegato **C – "Elenco clienti"**.
- comunica tempestivamente al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma gli esiti degli accertamenti effettuati ed i provvedimenti adottati, utilizzando l'allegato **D - "Esiti accertamenti"**;

L' allegato **B1 – "Informazioni addizionali – Follow up**" va utilizzato per ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali: eventuali successive diramazioni della rete commerciale, risultato analitico negativo successivo con revoca dell'allerta, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, ulteriori campionamenti effettuati e ulteriori risultati analitici, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COMPETENZE DEL SERVIZIO MEDICO E/O VETERINARIO DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA AUTONOMA:

Il Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma (cosiddetto "**nodo regionale**"):

- coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione di prodotto alimentare non conforme;
- tiene i rapporti con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonché con le ASL regionali, garantendo la tempestività dell' informazione;
- dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione.

COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il punto di contatto nazionale del sistema di allerta nazionale del Ministero della Salute – D.G.S.V.A. provvede:

a) Alla predisposizione dei comunicati ai mezzi di informazione a diffusione nazionale sulle condizioni iniziali e finali dell'allerta per i consumatori;
b) Alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate dalle autorità sanitarie locali; (*di concerto con le autorità sanitarie regionali/provinciali);*
c) Alla raccolta delle informazioni sul seguito dato alle notifiche;
d) Allo scambio rapido delle informazioni con i propri Uffici periferici (P.I.F., U.S.M.A.F. e U.V.A.C.);
e) A richiedere, il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità in materia di contaminanti biologici, chimici e fisici dei prodotti alimentari;
f) All'adozione, ove ritenuti necessari, di concerto con gli Uffici competenti della DGSVA, di ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute pubblica.

In caso di interessamento del territorio europeo e di quello estero, il Punto di contatto del sistema di allerta comunitario del Ministero della Salute – DGSVA provvede:

g) Allo scambio rapido delle informazioni in qualità di organo di collegamento con l'Unione Europea ed i Paesi terzi;
h) Alla notifica agli altri Punti di contatto nazionali delle segnalazioni di allerta relative a prodotti alimentari provenienti dai Paesi terzi.

7. ELENCO CLIENTI

Fermo restando quanto previsto dal Reg. 178/2002 in materia di rintracciabilità, l'efficacia del Sistema di Allerta dipende dalla rapidità delle comunicazioni,quali la trasmissione dell'elenco clienti a tutti i soggetti interessati e dalla rapidità con la quale l'impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio.

Per una corretta e sollecita applicazione delle procedure previste in caso di riscontro di prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica, è quindi essenziale disporre della rete

di commercializzazione e accertare conseguentemente la portata della movimentazione (rete locale, regionale, nazionale,comunitaria, ecc.e quantitativo del prodotto) dell'allerta.

La **rete commerciale** deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:

a. ragione sociale della ditta destinataria;
b. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale (telefono/fax, e-mail se possibile);
c. n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
d. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
e. data di consegna e identificativi D.di T.

La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di Allerta, (per la quale è infatti previsto l'allegato **A – "Attivazione sistema di allerta**", corredato dall'allegato **B - "scheda di notifica**" e dall'allegato **C – "Elenco clienti")**.
Il responsabile della prima trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili. In caso contrario, dovranno essere ritrascritte a cura del Servizio ASL interessato.
Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere, di norma, inviato per posta elettronica così da consentire la rapidità delle ulteriori trasmissioni .
Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti.
Nel caso in cui il Servizio della Regione Medico e/o Veterinario, non ricevesse nei tempi stabiliti le informazioni necessarie per una ricerca mirata del prodotto alimentare, disporrà, ai fini della tutela della salute pubblica, altri interventi che verranno individuati a seconda della gravità della situazione (*per esempio ricerca a tappeto del prodotto alimentare, segnalazione tramite stampa, intervento dei NAS ecc.*).

8. VERIFICA DELLE PROCEDURE DI RITIRO DA PARTE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Ogni qualvolta la ditta interessata provvede al ritiro di un prodotto, la ASL competente per territorio:

- trasmette le informazioni inerenti la rete commerciale al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma secondo le procedure indicate precedentemente;
- verifica che la ditta metta in atto tutte le procedure per il ritiro dal commercio del prodotto in modo rapido e completo. La verifica potrà avvenire, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle ASL di destinazione.

La ASL interessata dalla distribuzione del prodotto soggetto al ritiro ne verifica l'attuazione attraverso:

- ispezioni presso le ditte che risulta abbiano ricevuto la merce;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- acquisizione della copia del Documento di Trasporto relativo al ritiro effettuato dalla ditta interessata.

Le ASL interessate dalla distribuzione del prodotto in oggetto comunicano alla ASL ove ha sede lo stabilimento che sta procedendo al ritiro, il quantitativo di prodotto per il quale sia stato documentato il ritiro e le altre informazioni (lotti, tipo di confezione ecc.) necessarie al fine delle verifiche.

Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327/1980 i **prodotti alimentari non ancora ritirati**, devono essere tenuti in locali o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari destinate alla vendita o alla somministrazione; tali prodotti devono essere contraddistinti da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

Va ricordato che l'art. 3 del D. Lgs 155/97 stabilisce che, qualora a seguito dell'autocontrollo il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute, provvede al ritiro dal commercio informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi;il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui,previa autorizzazione della stessa non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantire la sicurezza. Le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

9 . PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Sugli alimenti oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute pubblica.

In linea di massima, salvo diverse valutazioni di volta in volta individuate, si dovrà procedere come segue:

- l'Autorità Sanitaria dispone ai sensi della legge 283/62 e del D.P.R. 327/80 il **sequestro** del prodotto alimentare non conforme rinvenuto sul mercato;
- non dovrà essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità, mentre verrà valutata caso per caso l'opportunità di campionare lotti diversi dello stesso prodotto.
- Gli alimenti oggetto di allerta devono essere mantenuti sotto sequestro o comunque ritirati dal commercio fino alla chiusura dell'allerta;
- qualora gli alimenti abbiano un periodo di conservabilità inferiore ai tempi ragionevolmente necessari a revocare le misure adottate in seguito all'attivazione dell'allerta, le ditte devono essere informate sulla possibilità di sottoporre i prodotti a trattamenti che prolunghino la conservazione (es. congelamento), oppure di inviarli alla trasformazione per la successiva conservazione o direttamente ad uso non alimentare o alla distruzione, comunque previo assenso della ASL competente nonché delle autorità che hanno confermato il sequestro. I relativi costi sono a carico delle imprese.

I Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle ASL dovranno comunicare nel più breve tempo possibile al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma tutti i provvedimenti assunti e in particolare:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- la quantità di prodotto sequestrato,
- la quantità di prodotto già commercializzato verso altre ditte,
- la quantità di prodotto già sottoposto a processo di trasformazione,
- la quantità di prodotto già commercializzato o somministrato al consumatore finale.

Prodotti sottoposti a trasformazione

Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un **processo di trasformazione** in grado di inattivare o distruggere l'agente patogeno, il Responsabile del Servizio competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo se del caso anche ad indagini di laboratorio, se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute dei consumatori. Successivamente ne comunica le conclusioni al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della provincia Autonoma, specificando se i prodotti trasformati non costituiscono più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il Responsabile del Servizio competente procederà secondo le indicazioni sopra riportate.

10. FLUSSO INFORMATIVO

Il Sistema di Allerta deve garantire la **tempestività dello scambio di informazioni**.
In attesa dell'attivazione di un apposito sistema di rete per la gestione del Sistema di Allerta, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono tale tempestività ,in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovrà pertanto prediligere la comunicazione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.

Ogni Servizio deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria ASL, dei Servizi Medici e/o Veterinari dei Dipartimenti di Igiene e di Prevenzione delle ASL della regione, nonché dei Servizi di riferimento del Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma, il quale provvede a raccogliere, diffondere e aggiornare i dati di cui sopra.

Le informazioni oggetto di Allerta vengono trasmesse dalle Regioni o dalle Province Autonoma al Ministero della Salute:

- Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti
- Ufficio V
- Ufficio VI.

Qualora una Regione o una Provincia Autonoma non preveda l'istituzione del proprio "nodo regionale" per la gestione dei Sistemi di Allerta, la trasmissione al Ministero della Salute, come pure alle altre Regioni e Province Autonome coinvolte, verrà effettuata direttamente dalle ASL. In tal caso la Regione o la Provincia Autonoma deve preventivamente individuare e comunicare i punti di contatto relativi al proprio territorio.**(tabella Punti di Contatto)**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11. CONCLUSIONE

Il procedimento attivato a seguito di un'allerta si conclude quando:

a) i prodotti oggetto dell'allerta siano stati ritirati dal commercio per essere distrutti, per essere destinati ad usi diversi dal consumo umano o per essere sottoposti a un processo di risanamento previa autorizzazione del Servizio Medico e/o Veterinario della ASL competente;
b) il prodotto in questione non sia stato rinvenuto;
c) i risultati di ulteriori accertamenti abbiano escluso la sussistenza di un pericolo per la salute dei consumatori.

Il Responsabile del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ciascuna ASL coinvolta nell'allerta, verifica le condizioni di cui ai punti a) , b) e c) nel territorio di competenza e **chiude** il caso dandone notizia al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma, che provvederà alla comunicazione alle regioni e alle Province Autonome e al ministero della salute. La **revoca** del provvedimento di allerta viene disposta , espletate le verifiche del caso, dal Responsabile del Servizio Medico e/o Veterinario della ASL territorialmente competente per lo stabilimento di produzione o di scambio/importazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A* - Attivazione del sistema di allerta

Alla Assessorato alla Sanità Regione …………
Servizio medico e/o veterinario

OGGETTO: **Attivazione sistema di allerta. Prodotto** ____________________ (1)

Si segnala che (2):

____
____
____
____
____
____
____

Per quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Regione ……., si attiva il sistema di allerta e si allega la scheda di notifica.

Si precisa inoltre che (3):

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di competenza di questa ASL;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione……., presso le ditte indicate in allegato;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale, presso le ditte indicate in allegato;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale, presso le ditte indicate in allegato;

☐ sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla seguente ditta __________________________, ubicata sul territorio della Regione……….., presso la ASL ________________;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato fabbricato/confezionato o introdotto in Italia dalla seguente ditta ________________________, indirizzo ________________________________ ubicata al di fuori del territorio della Regione…………;

☐ l'alimento è risultato non conforme a seguito di riscontro analitico e lo scrivente si impegna a comunicare non appena possibile se è stata richiesta la revisione d'analisi nonché l'esito della stessa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si inviano distinti saluti.

Il dirigente

____

Note:
(1): indicare la denominazione del prodotto
(2): descrizione del fatto e del prodotto alimentare in oggetto
(3): barrare le voci che interessano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B* - scheda di notifica

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED

REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50

GENERAL INFORMATION (informazioni generali):

1	NOTIFICATION TYPE: tipo di notifica		
2	CONTROL TYPE: tipo di controllo		
3	NOTIFYING COUNTRY: Paese notificante		
		Contact point reference n°: N° protocollo di riferimento	
4	DATE OF NOTIFICATION: Data della notifica		

HAZARD (PERICOLO):

5	NATURE OF HAZARD: natura del pericolo		
6	RESULTS OF THE TESTS: risultati dei test		
7*	COUNTER ANALYSIS: analisi di revisione		
8*	SAMPLING CAMPIONAMENTO	DATES: data	
		N° OF SAMPLES: n° campioni	
		METHOD metodo	
		PLACE: luogo	
9*	LABORATORY: LABORATORIO		
10*	ANALYSIS: analisi	SAMPLE TREATMENT/ ANALYSIS MATRIX: trattamento del campione/analisi della matrice	
		METHOD OF ANALYSIS: metodo di analisi	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11*	PERSONS AFFECTED: persone affette		
12*	TYPE OF THE ILLNESS/SYMPTOMS: tipo di malattia/sintomi		

PRODUCT (prodotto):

13	PRODUCT CATEGORY: Categoria del prodotto		
14	PRODUCT NAME: Nome del prodotto		
15*	DESCRIPTION OF THE PRODUCT Descrizione del prodotto	BRAND / TRADE NAME: marchio/nome commerciale	
	☐ Picture(s) immagine	PRODUCT ASPECT (e.g. packaging): Aspetto del prodotto (es. Confezione)	
		UNIT WEIGHT: Peso della singola unità	

OUTCOME OF INVESTIGATION AND MEASURES ADOPTED (risultati delle indagini e provvedimenti adottati):

16	DISTRIBUTION STATUS: Stato della distribuzione		▾
17*	VOLUNTARY MEASURES: Provvedimenti volontari		
18*	COMPULSORY MEASURES: Provvedimenti imposti		
		DATE OF ENTRY INTO FORCE: Data dell'entrata in vigore	
		DURATION: Durata	
	☐	PUBLIC RECALL: richiamo pubblico	(hyperlink) (pagina web)
19	LEGISLATION IN BREACH: Normativa/e violate/e		
		SCOPE: scopo	▾

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	MAX. PERMITTED LEVEL: Limite Massimo consentito	

IDENTIFICATION OF THE LOT(S) (identificazione del lotto)

20*	CONSIGNMENT / LOT NUMBER: Consegna / numero di lotto		
21*	PUBLIC HEALTH CERTIFICATE Certificato sanitario	NUMBER: numero	
		DATE: data	
		CVED N°: dvce n°	
22	DURABILITY DATES DATA DI SCADENZA	USE-BY DATE*: da utilizzare entro	
		BEST BEFORE DATE*: da consumarsi preferibilmente entro	
		SELL-BY DATE: da consumare entro	
23	DESCRIPTION OF THE LOT: Descrizione del lotto	N° OF UNITS*: N° di unità	
		TOTAL NET WEIGHT OF LOT*: Peso netto totale del lotto	

ORIGIN (origine):

24	COUNTRY OF ORIGIN: Paese di origine		
25	MANUFACTURER: Produttore	NAME: Nome	
		ADDRESS: Indirizzo	
		VET. AP-N°: N° di approvazione veterinario	
26*	DISPATCHER/ EXPORTER Speditore / esportatore	NAME: Nome	
		ADDRESS: Indirizzo	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DISTRIBUTION (distribuzione):

27*	DISTRIBUTED BY DISTRIBUITO DA	IMPORTER: Importatore	
		WHOLESALER: Grossista	
		RETAILER: Dettagliante	
28*	DISTRIBUTION TO MEMBER STATES: Distribuzione agli Stati Membri		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: LISTA DI DISTRIBUZIONE ALLEGATA		☐
29*	EXPORTED TO THIRD COUNTRIES: Esportazione in Paesi Terzi		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: LISTA DI DISTRIBUZIONE ALLEGATA		☐

IN CASE OF A REJECTION AT THE BORDER (in caso di non ammissione all'importazione):

30*	POINT OF ENTRY: Punto di entrata		
31*	TYPE OF CHECK Tipo di controllo		
32*	COUNTRY OF DISPATCH Paese di spedizione		
33*	COUNTRY OF DESTINATION Paese di destinazione		
34*	CONSIGNEE Consegnatario	NAME: Nome	
		ADDRESS: Indirizzo	
35*	CONTAINER NUMBER(S): N° del container		
36*	MEANS OF TRANSPORT: Mezzo di trasporto		

OTHER INFORMATION (altre informazioni):

37	ORGANISATION/MINISTRY: Organizzazione/Ministero	
38*	PERSON TO CONTACT: Persona da contattare	
39	OTHER INFORMATION: Alter informazioni	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

41*	ATTACHED DOCUMENTS: (compressed format) Documenti allegati (in formato compresso)	☐ health certificate / certificato sanitario ☐ CVED /DVCE ☐ phytosanitary certificate /certicato fitosanitario ☐ analytical report /rapporto di prova ☐ bill(s)/delivery document(s) /documenti commerciali ☐ press release/public recall info /comunicato stampa/ informazione sul richiamo pubblico other: altro
42*	CONFIDENTIAL: Confidenziale	☐
43*	IF YES, WHICH BOXES (NUMBERS): Se si, quale casella (numeri)	
44*	IF YES, REASON: Se si, il motivo	

numbers underlined: information is required
numeri sottolineati: informazione obbligatoria

numbers with *: information is required, if applicable
numeri con *: informazione obbligatoria, se disponibile

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *C* - Elenco clienti

Descrizione del prodotto oggetto di allerta														
Ragione sociale	**Via/località**	**Comune**	**Prov.**	**Reg.**	**Nazione**	**Tel/fax**	**e.mail**	**n. lotto**	**Scadenza/TMC**	**Quantitativo venduto**	**Tipologia confezioni**	**N° confezioni**	**Data consegna**	**Identificati D. di T.**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *D* - Esiti accertamenti

All'assessorato alla Sanità Regione………..
Servizio Medico e/o Veterinario

OGGETTO: **Sistema di allerta; comunicazione esiti accertamenti.**

In relazione alla comunicazione prot. ________ del _______ riguardante l'attivazione del sistema di allerta per il seguente prodotto (riportare la denominazione, il numero di lotto, il fabbricante o distributore):

____

____

____

____

____

Si informa che:

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio di competenza di questa ASL;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale;

☐ il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale;
☐ sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio.

- **sono stati effettuati i seguenti accertamenti**

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *E* - Segnalazione di non conformità

All'Assessorato alla Sanità Regione…………..
Servizio Medico e/o Veterinario

OGGETTO: **Segnalazione di non conformità.**

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, si segnala che è stata riscontrata sul prodotto alimentare

____ la

seguente non conformità ____

____

____

Sulla base della valutazione del rischio, si ritiene di escludere che si configuri una frode tossica, che si tratti di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica e che sussista un pericolo immediato per la salute pubblica.

Lo scrivente si impegna a comunicare non appena possibile se è stata richiesta la revisione d'analisi nonché l'esito della stessa.

Si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Medico/Veterinario ASL……..

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *F* - Identificazione del prodotto alimentare

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE

Denominazione di vendita	
Marchio commerciale	
Prodotto/confezionato da *(ragione sociale)*	
Nello stabilimento di *(indirizzo completo)*	
N. riconoscimento dello stabilimento *(ove esistente)*	
Importato/distribuito da	
Tipo di confezionamento	
Peso dell'unità di vendita	
Lotto	
Data di scadenza/TMC	
Laboratorio che ha eseguito l'analisi	
Data analisi	
Determinazione sfavorevole	
Risultato	

Note

Allegare copia del verbale di campionamento e dell'esito dell'analisi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PUNTI DI CONTATTO REGIONI E PROVINCE AUTONOME										
REGIONE PROVINCE AUTONOME (*)	S.MEDICO	RESPONSABILE	INDIRIZZO	TEL.FAX.CELL	E-MAIL	S.VETERINARIO	RESPONSABILE	INDIRIZZO	TEL.FAX.CELL	E-MAIL
ABRUZZO										
BASILICATA										
CALABRIA										
CAMPANIA										
EMILIAROMAGNA										
FRIULI VENEZIA GIULIA										
LAZIO										
LIGURIA										
LOMBARDIA										
MARCHE										
MOLISE										
PIEMONTE										
PUGLIA										
SARDEGNA										
SICILIA										
TOSCANA										
UMBRIA										
VALLE D'AOSTA										
VENETO										
P.A.BOLZANO										

(*) Se la Regione o la Provincia Autonoma non è "nodo regionale", inserire nella tabella formato excell le indicazioni richieste per tutti i Servizi Medici e Veterinari ASL territorialmente competenti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B1* - Informazioni addizionali - follw up

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED

FOLLOW UP

REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50

1	REACTING COUNTRY: Paese di reazione		
		Contact point reference n°: n. prot. di riferimento.	
2	DATE OF REACTION: data di reazione		
3	NUMBER OF NOTIFICATION: numero di notifica NOTIFYING COUNTRY:Paese di notifica PRODUCT NAME: Nome del prodotto		
4*	VOLUNTARY MEASURES: misure volontarie		
5*	COMPULSORY MEASURES: misure imposte		
		DATE OF ENTRY INTO FORCE: data di entrata in vigore	
		DURATION: durata	
	□	PUBLIC RECALL: Richiamo pubblico	(hyperlink)
6*	DISTRIBUTION TO MEMBER STATES: Distribuzione nei Paesi comunitari		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: lista di distribuzione allegata		□
7*	EXPORTED TO THIRD COUNTRIES: Esportazione nei Paesi terzi		
	DISTRIBUTION LIST ATTACHED: lista di distribuzione allegata		□

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8	OTHER INFORMATION: altre informazioni	
9	PERSON TO CONTACT: persone da contattare	
10*	ATTACHED DOCUMENTS: documenti allegati (compressed format)	☐ health certificate ☐ CVED ☐ phytosanitary certificate ☐ analytical report ☐ bill(s)/delivery document(s) ☐ press release/public recall info other:

numbers underlined: information is required
numeri sottolineati : informazione obbligatoria

numbers with *: information is required, if applicable
numeri con *: informazione obbligatoria, se disponibile

06A00218

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, che all'art. 4, comma 1, prevede la possibilità per le regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;

Visto il testo della bozza di Accordo-quadro, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali in data 17 febbraio 2005, con nota prot. 31265 alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che ne ha provveduto all'inoltro alle regioni e province autonome;

Considerato l'esito della riunione tecnica del 28 febbraio 2005, presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che ha rinviato la decisione alla parte politica non essendo stato raggiunto un accordo sul testo;

Considerato che nell'incontro politico preliminare del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 1° marzo 2005 è stato a sua volta proposto un rinvio alla sede tecnica della bozza di Accordo per necessità di approfondimenti;

Vista la nuova stesura della bozza di Accordo, trasmessa dal Ministero competente in data 1° luglio 2005, con nota prot. n. 28249, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviata alle regioni, il cui esame tecnico si è tenuto il 7 settembre 2005, nel corso del quale i rappresentanti regionali hanno avanzato proposte di modifica, allo scopo anche di inserire elementi utili alla valutazione del raggiungimento degli

obiettivi ed alla loro verifica annuale, che i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato hanno di massima approvato;

Visto il testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero competente in data 29 settembre 2005 con nota prot. 36151, contenente un parziale accoglimento delle richieste avanzate nella riunione del 7 settembre 2005;

Visti gli esiti del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 30 settembre 2005, favorevoli all'approvazione dell'Accordo, condizionata all'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dagli assessori regionali, accolti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e contenuti nella stesura trasmessa successivamente dal Ministero in data 4 ottobre 2005 con nota protocollo n. 36250;

Preso atto che nella seduta di Conferenza Stato-Regioni del 24 novembre 2005 l'argomento è stato rinviato;

Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'approvazione dello schema di Accordo quadro nella versione del 4 ottobre 2005 (Allegato *A*).

Approva

lo schema di Accordo-quadro nazionale di cui all'allegato regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nei termini di cui in premessa.

Roma, 15 dicembre 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Accordo-quadro nazionale, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, disciplina i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le singole regioni.

2. Con il presente accordo vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le regioni interessate.

Art. 2.

Ambito giuridico delle convenzioni

1. Il presente Accordo-quadro nazionale si applica esclusivamente per la stipula delle singole convenzioni con cui le regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo art. 3, fermo restando l'autonomia, l'unitarietà e l'organizzazione gerarchica del Corpo forestale dello Stato, la sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonché i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

2. Le funzioni ed i compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dalla regione saranno espletate, nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla giunta regionale o dall'assessorato competente per materia.

3. Il capo del Corpo forestale dello Stato, con propri decreti, può individuare le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto di convenzione.

4. Ciascuna convenzione prevede l'istituzione di una commissione paritetica, formata da quattro persone - di cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo forestale dello Stato in servizio nella regione convenzionata e due scelte tra i dirigenti ed i funzionari in servizio nella medesima regione - avente funzioni di verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.

5. Ciascuna convenzione deve, altresì, prevedere:

a) l'elenco completo dei compiti regionali affidati al Corpo forestale dello Stato, la cui lista viene concordata a livello periferico individuando i singoli compiti tra quelli indicati nel successivo art. 3;

b) gli obiettivi di massima da raggiungere;

c) gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a carico della regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate. Gli oneri attinenti alle spese per il personale da porre a carico della regione sono limitati al solo trattamento accessorio.

Art. 3.

Ambito di impiego del Corpo forestale dello Stato

1. Al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati dalle singole regioni, tramite apposita convezione stipulata ai sensi del presente accordo-quadro nazionale, uno o più dei seguenti compiti regionali:

a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera *h)* della legge n. 353/2000 nonché direzione delle operazioni di spegnimento;

b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;

c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla regione (rilevamenti con GPS, aerei, ecc...);

d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggior pregio naturalistico;

e) attività di vigilanza e controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;

f) attività di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;

g) attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

h) attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della regione;

i) adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

j) attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel settore forestale finanziati dalla regione e/o da specifici regolamenti comunitari;

k) collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;

l) formazione iniziale, addestramento operativo ed aggiornamento professionale per il personale appartenente ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

2. Il Corpo forestale dello Stato, con apposita convenzione, può autorizzare le strutture operative dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate ad utilizzare, nell'ambito territoriale di propria competenza e per i propri fini istituzionali, il numero telefonico di pubblica utilità 1515 per le emergenze ambientali.

Art. 4.

Rapporti istituzionali

1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministro delle politiche agricole e forestali o un suo delegato ed il Presidente della giunta regionale o un suo delegato.

2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato ed il referente regionale individuato nell'ambito della convenzione.

3. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni non risolvibili dalla commissione paritetica di cui al precedente art. 2, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.

Art. 5.

Durata delle singole convenzioni

1. Ciascuna convenzione stipulata tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione interessata ai sensi del presente accordo-quadro nazionale ha durata almeno triennale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della stipula.

2. Ciascuna convenzione è tacitamente rinnovata salvo formale disdetta di una delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Le regioni firmatarie della convenzione, tenendo conto dei più complessivi rapporti istituzionali con il Corpo forestale dello Stato e dei relativi oneri, provvedono, per ciascun anno, alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attività convenzionate, secondo le modalità di esercizio dei rispettivi bilanci.

2. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al precedente comma è affidata ai comandanti regionali del Corpo forestale dello Stato.

06A00219

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome, per l'attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 1º marzo 2005, n. 2005/178/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005, per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché ai programmi nazionali per il 2006. (Accordo rep. n. 2400).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:

Vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali;

Vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la raccomandazione 2005/178/CE della Commissione europea del 1º marzo 2005, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005, per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché ai programmi nazionali per il 2006;

Visto l'art. 117 della Costituzione, che al comma 3 annovera tra le materie di legislazione concorrente la «tutela della salute» e l'«alimentazione», e che al comma 5 demanda alle regioni l'attuazione e l'esecuzione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza;

Ritenuto che occorre individuare criteri uniformi da fissare a livello centrale, per armonizzare i controlli sul territorio nazionale;

Considerato che, a seguito della novella di cui al citato art. 117 della Costituzione, si è ritenuto opportuno far ricorso allo strumento dell'accordo per dare attuazione alla citata raccomandazione e procedere alla formale adozione del programma in essa previsto;

Vista la nota del 29 luglio 2005, con la quale il Ministero della salute ha formalizzato la proposta di accordo in esame, volta a dare attuazione alla citata raccomandazione della Commissione europea del 1º marzo 2005, n. 2005/178/CE;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nel corso della odierna seduta i presidenti delle regioni e delle province autonome si sono espressi positivamente sul testo del presente accordo, nei termini di cui all'allegato *sub A*;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sancisce accordo

tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato *sub A*, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 15 dicembre 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, concordano quanto segue:

Art. 1.

Programma comunitario

Si conviene di adottare per l'anno 2005 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali, per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari (prodotti fitosanitari) nei cereali e nei prodotti ortofrutticoli di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2005/178/CE dell'8 marzo 2005.

Art. 2.

Controlli ufficiali da effettuare per l'anno 2005

1. Il programma coordinato di controllo ufficiale per l'anno 2005 prevede i campionamenti e le analisi da effettuare sui seguenti prodotti: pere, arance o mandarini, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, spinaci (freschi o congelati), cetrioli e riso, per la ricerca degli antiparassitari indicati nell'Allegato 1 della Raccomandazione (*esercizio specifico*).

2. Per la ricerca di antiparassitari che presentano un rischio acuto (quali gli esteri organofosforici, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati) su campioni di pere, arance o mandarini, patate, carote e cetrioli deve essere prelevato un campione ufficiale in più per ciascuno dei prodotti; se nel primo campione sono state riscontrate tracce dei suddetti antiparassitari, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente (esercizio di omogeneità).

3. Sia il numero dei componenti di ciascun campione che le modalità di campionamento devono essere conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/63/CE della Commissione europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003.

4. Il numero minimo di campioni che ciascuna regione/provincia autonoma deve prelevare e analizzare è di:

3 campioni di ciascun prodotto indicato al comma 1;

1 campione di uno dei prodotti indicati al comma 1, provenienti da agricoltura biologica, laddove questa sia presente sul territorio della regione/provincia autonoma;

1 campione di alimenti per bambini o lattanti, composto principalmente di verdura, frutta o cereali.

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti appositi indirizzi per l'effettuazione dei campionamenti e degli accertamenti analitici.

2. Ai fini dello svolgimento dei controlli ufficiali le regioni/province autonome individuano le strutture territoriali e i laboratori pubblici, possibilmente accreditati, su cui ripartire le attività di cui al comma 1.

3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti.

Art. 4.

Elaborazione e trasmissione di dati

1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a comunicare, entro il 31 maggio 2006, al Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, i risultati del programma coordinato di controllo ufficiale per l'anno 2005, utilizzando gli schemi del modello comunitario Tabella *B* (esercizio specifico) e del modello comunitario Tabella *F* (esercizio di omogeneità), specificando inoltre:

i metodi di analisi utilizzati e i «reporting levels» ottenuti, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Quality control procedures for pesticide residues analysis»;

il numero e il tipo di infrazioni;

i provvedimenti adottati.

2. Le regioni/province autonome si impegnano altresì a comunicare, entro la medesima data, i dati relativi all'accreditamento dei laboratori pubblici che effettuano le analisi, utilizzando lo schema di modello comunitario Tabella *G*.

3. Gli schemi dei modelli comunitari Tabella *B*, Tabella *F* e Tabella *G*, nonché il documento «Quality control procedures for pesticide residues analysis», sono reperibili sul sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it > alimenti e sanità animale > sicurezza alimentare > approfondimenti > controllo ufficiale alimenti.

4. Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, provvederà ad elaborare i dati di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Provvederà inoltre a trasmettere alla Commissione europea il programma nazionale per il controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari predisposto per l'anno 2006.

06A00220

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2005.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 39, comma 1 e 3 dello statuto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle sedute congiunte del 21 luglio 2005 e del 9 settembre 2005, concernente l'inserimento nello statuto dell'art. 56;

Vista la nota n. 57825 pos. I/2 del 13 settembre 2005 a firma del rettore con la quale veniva richiesto ai presidi ed ai direttori di dipartimento il parere in merito alla suddetta proposta di modifica;

Visti i pareri espressi dalle facoltà e dai dipartimenti in merito alla proposta di modifica;

Vista la delibera adottata congiuntamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2005 in merito alla suddetta modifica;

Vista la nota del rettore prot. n. 68090 pos. I/2 del 31 ottobre 2005 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo dello statuto modificato dalla suddetta delibera, per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 4324 del 4 novembre 2005 con la quale non si evidenziano da parte del suddetto dicastero rilievi in merito alla modifica proposta;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è modificato come di seguito indicato: dopo l'art. 55, viene aggiunto l'art. 56:

«Art. 56. — Nel corso della procedura di revisione dello statuto, avviata con la delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 25 febbraio 2005, e nelle more della conclusione del relativo iter, il rettore può essere eletto per una terza volta consecutiva in deroga alle previsioni sul limite dei due mandati.».

Firenze, 20 dicembre 2005

Il rettore: MARINELLI

06A00275

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2088
Yen	140,31
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,933
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68880
Fiorino ungherese	250,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7986
Corona svedese	9,3263
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,645
Franco svizzero	1,5463
Corona islandese	74,85
Corona norvegese	7,9325
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3965
Nuovo leu romeno	3,6831
Rublo russo	34,6850
Nuova lira turca	1,6160
Dollaro australiano	1,6206
Dollaro canadese	1,3941
Yuan cinese	9,7524
Dollaro di Hong Kong	9,3726
Rupia indonesiana	11595,41
Won sudcoreano	1193,51
Ringgit malese	4,5439
Dollaro neozelandese	1,7667
Peso filippino	63,426
Dollaro di Singapore	1,9907
Baht tailandese	48,820
Rand sudafricano	7,4405

Cambi del giorno 6 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2093
Yen	140,21
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,930
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68880
Fiorino ungherese	250,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8108
Corona svedese	9,3139
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,608
Franco svizzero	1,5452
Corona islandese	74,15
Corona norvegese	7,9295
Lev bulgaro	1,9561
Kuna croata	7,3895
Nuovo leu romeno	3,6843
Rublo russo	34,7200

Nuova lira turca	1,6181
Dollaro australiano	1,6174
Dollaro canadese	1,4158
Yuan cinese	9,7560
Dollaro di Hong Kong	9,3764
Rupia indonesiana	11573,00
Won sudcoreano	1198,17
Ringgit malese	4,5392
Dollaro neozelandese	1,7642
Peso filippino	63,518
Dollaro di Singapore	1,9902
Baht tailandese	48,451
Rand sudafricano	7,4441

Cambi del giorno 9 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2078
Yen	137,85
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,827
Corona danese	7,4596
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68340
Fiorino ungherese	249,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7573
Corona svedese	9,3380
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,400
Franco svizzero	1,5426
Corona islandese	73,75
Corona norvegese	7,9350
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3815
Nuovo leu romeno	3,6645
Rublo russo	34,6800
Nuova lira turca	1,6120
Dollaro australiano	1,6077
Dollaro canadese	1,4142
Yuan cinese	9,7427
Dollaro di Hong Kong	9,3630
Rupia indonesiana	11425,79
Won sudcoreano	1180,56
Ringgit malese	4,5277
Dollaro neozelandese	1,7433
Peso filippino	63,391
Dollaro di Singapore	1,9730
Baht tailandese	48,060
Rand sudafricano	7,3395

Cambi del giorno 10 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2064
Yen	138,12
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,800
Corona danese	7,4585
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68330
Fiorino ungherese	250,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7868
Corona svedese	9,3530
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,465
Franco svizzero	1,5437
Corona islandese	73,92
Corona norvegese	7,9810
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3820
Nuovo leu romeno	3,6485
Rublo russo	34,3800
Nuova lira turca	1,6307
Dollaro australiano	1,6045
Dollaro canadese	1,4092
Yuan cinese	9,7346
Dollaro di Hong Kong	9,3512
Rupia indonesiana	11406,51
Won sudcoreano	1184,75
Ringgit malese	4,5224
Dollaro neozelandese	1,7408
Peso filippino	63,523
Dollaro di Singapore	1,9715
Baht tailandese	48,025
Rand sudafricano	7,3593

Cambi del giorno 11 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2088
Yen	138,31
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,753
Corona danese	7,4573
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68840
Fiorino ungherese	249,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7742
Corona svedese	9,3499
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	37,380
Franco svizzero	1,5474
Corona islandese	74,03
Corona norvegese	8,0310
Lev bulgaro	1,9554
Kuna croata	7,3851
Nuovo leu romeno	3,6285
Rublo russo	34,4140
Nuova lira turca	1,6210
Dollaro australiano	1,6061
Dollaro canadese	1,4073
Yuan cinese	9,7556
Dollaro di Hong Kong	9,3702
Rupia indonesiana	11441,29
Won sudcoreano	1187,04
Ringgit malese	4,5294
Dollaro neozelandese	1,7392
Peso filippino	63,583
Dollaro di Singapore	1,9702
Baht tailandese	48,100
Rand sudafricano	7,3825

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00414-06A00415-06A00416-06A00417-06A00418

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «Agrigeos S.r.l.», in Catania, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31153 del 19 dicembre 2005 la società «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Catania, via Giordano Bruno n. 136, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A00258

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «Agrigeos S.r.l.», in Catania per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31154 del 19 dicembre 2005 la società «Agrigeos S.r.l.», con sede legale in Catania, via Giordano Bruno n. 136, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A00259

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante: «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, seconda colonna, all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "*0,01*";», leggasi: «*a)* la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "*0,001*;"».

06A00419

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601009/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 1 2 *

€ 1,00